

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 5 maggio 2022

Riarticolazione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (22A04027)

(GU n.164 del 15-7-2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Visto in particolare il comma 142 della citata legge che prevede che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare i commi da 2-bis a 2-sexies così come integrati dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;

Visto inoltre l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

Visto inoltre l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»;

Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244, e recante «Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno più recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;

Vista la delibera CIPE n. 63 del 2020 disposta in attuazione dell'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stata istituita la struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle reti viarie di province e città metropolitane» registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 100 del 2 maggio 2018, che ha individuato i criteri di

ripartizione delle risorse assentite tra le province e le città metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-città' ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC) ed ha fissato i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché' fissato la tempistica per le attività' riguardanti il programma stesso e le modalità' di erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono essere assunti alla base della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018;

Visto l'art. 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito dal seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; b) il comma 1078 e' sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le città' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

Visto l'art. 35, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le città' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto l'art. 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, n. 123, recante «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città' metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale 18 maggio 2020, n. 127, con il quale sono state integrate le risorse alle province e città' metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2020, n. 224, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi

straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 173 dell'11 luglio 2020, con il quale sono state ulteriormente integrate le risorse alle province e città metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria per complessivi euro 456.960.534,00 ridotti a euro 455.165.664,00 per effetto del concorso del Ministero agli obiettivi di finanza pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente incrementati ad euro 459.165.664 per tenere conto dell'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale e' stato richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli anni 2020 - 2023, assegnato alla città metropolitana di Roma per le specifiche finalita' previste dall'emendamento medesimo, recepito con legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante variazione degli importi di cui alla Missione 23 - Programma 23.2;

Visto l'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che recita «Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle Città metropolitane e delle Province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'art. 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, che ha previsto, tra l'altro, con la sezione seconda il rifinanziamento del fondo di cui all'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in misura pari ad euro 150 milioni per l'anno 2021, 250 milioni per l'anno 2022 e 150 milioni per l'anno 2023;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2021 «Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane» registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 169 del 16 luglio 2021, che ha individuato i criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e le città metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021, rep. atti n. 631-II (SC) 8;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1 commi 531 e 532 riporta - 531 «Al fine di garantire la continuita' degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.» - 532 «Con decreto

del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 531 entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»

Ritenuto che l'indicatore unico finale da utilizzare, per la ripartizione delle risorse, previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e' il risultato della combinazione lineare dei seguenti fattori, parco circolante mezzi, vulnerabilità rispetto al sisma, vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, consistenza della rete viaria, ognuno rapportato al totale, già utilizzato per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, sui quali si e' raggiunta l'intesa nella Conferenza Stato-città' ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021, rep. atti n. 631-II (SC) 8;

Ritenuto quindi di applicare i criteri di ripartizione all'intero programma così articolato: euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029;

Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città' ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2022, rep. atti n. 692-II (SC).8;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 1.400.000.000, articolata in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, e' destinata al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

2. Gli enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Art. 2

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei parametri descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:

- a) consistenza della rete viaria;
- b) parco circolante mezzi;
- c) vulnerabilità fenomeni naturali.

2. Per il calcolo del piano di riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, a ciascun criterio di cui al comma 1, sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a. Consistenza della rete viaria - peso 25 per cento, articolato nei seguenti parametri:

- 1. estensione totale - peso 80 per cento;
- 2. estensione montana - peso 20 per cento.

b. Parco circolante mezzi - peso del 25 per cento, articolato nei

seguenti parametri:

1. numero motocicli e motocarri - peso del 10 per cento;
2. numero di autovetture - peso del 30 per cento;
3. numero di mezzi pesanti - peso del 60 per cento;

c. Vulnerabilita' fenomeni naturali, peso del 50 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:

1. media delle accelerazioni massime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale - peso 40 per cento;
2. media delle accelerazioni minime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale - peso 20 per cento;
3. area a rischio frana elevato o molto elevato - peso 20 per cento;
4. area a rischio alluvioni elevato - peso 20 per cento.

Art. 3

Piano di riparto

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, alle province e citta' metropolitane, e' approvato il piano di riparto di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di ponderazione loro attribuiti, dei parametri di cui all'art. 2, nonche' degli indicatori finali riportati nell'allegato 2.

2. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti alle province ed alle citta' metropolitane di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzate esclusivamente per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza; possono includere il finanziamento delle seguenti attivita':

a) censimento, classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' altre spese tecniche necessarie per la realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio etc.) e l'eventuale monitoraggio strutturale, purché coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto, comprese le spese, nei limiti complessivi sull'importo dei lavori previsti dall'articolo 5, comma 5, per l'effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di incidentalita', dell'esposizione al rischio.

2. Possono, inoltre, rientrare, come opere accessorie, la sistemazione delle eventuali vie secondarie transitabili dalla mobilita' leggera, quali ciclovie o zone interamente pedonali, in quanto rientranti nel novero delle opere di protezione dell'utenza debole e di facilitazione alla transizione verso la mobilita' dolce, insistenti sulla piattaforma stradale dell'opera d'arte, nella misura massima del 15% dell'importo totale dei lavori.

Art. 5

Programma sessennale 2024 - 2029 e trasferimento delle risorse

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse di cui all'art. 1 comma 1 sulla base del Piano di riparto di cui all'Allegato 3.

2. Il trasferimento delle risorse alle province ed alle citta' metropolitane di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuato sulla base dell'avanzamento, verificato sul sistema di cui al decreto

legislativo 229/2011 del Programma sessennale 2024 - 2029 che i medesimi enti devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili inderogabilmente entro il 30 giugno 2023. Il programma sessennale 2024 - 2029 deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP), completi dei cronoprogrammi dei lavori coerenti, per ciascuna annualita', con il Piano di riparto di cui all'Allegato 3.

3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili verifica la coerenza dei singoli interventi con le finalita' del programma e con la disciplina dettata dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera CIPE n. 63/2020 entro novanta giorni dalla ricezione del programma. Decorso tale termine il programma si intende approvato e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di monitoraggio.

4. Le risorse sono trasferite alle province ed alle citta' metropolitane di cui al comma 2, dopo l'approvazione dei programmi sessennale 2024 - 2029, sulla base del Piano di riparto di cui all'Allegato 3, secondo le seguenti modalita':

a) entro il 30 giugno 2024 l'intera annualita' 2024;

b) per le restanti annualita' (2025-2029), semestralmente, sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori rendicontati, cosi' come desunti dal sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8 e coerenti con il cronoprogramma di cui al comma 6.

5. Il programma sessennale e' sviluppato sulla base:

a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, della vulnerabilita' territoriale rispetto ad azioni naturali e dell'esposizione al rischio;

b) dell'analisi della situazione esistente;

c) della previsione dell'evoluzione.

I costi relativi a tali attivita' non possono eccedere il 25% dell'importo assentito per la prima annualita' - anno 2024.

6. Il programma sessennale deve contenere interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e/o di ricostruzione, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed i relativi costi. Gli interventi inseriti nel Programma devono riportare, attraverso un cronoprogramma delle azioni, i seguenti elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:

a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione

b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;

c) inizio e fine dei lavori;

d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

In sede di presentazione, i programmi devono essere ordinati in funzione delle priorita' individuate e stabilite dagli enti, di cui all'art. 1, e possono prevedere interventi supplenti, aggiuntivi rispetto all'importo assentito al fine di agevolare il riutilizzo delle eventuali economie di gara. Qualora i ribassi d'asta non fossero sufficienti a coprire l'importo degli interventi supplenti, la differenza sara' a carico della stazione appaltante.

Il programma relativo ad ogni annualita' contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare anche utilizzando, a tal fine, la reportistica messa a disposizione Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili.

7. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del programma.

8. Gli interventi inseriti nel programma possono anche avere durata

pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

9. Fermo restando il completamento dei lavori degli interventi inseriti nel programma, i ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 6

Revoca delle risorse

1. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili attraverso il sistema di monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e' disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 1078, le province o citta' metropolitane versano i corrispettivi importi ad sul capitolo di entrata 3570, art. 4, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita' naturali accertate ai sensi del decreto legislativo 1 del 2018, che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori.

Art. 7

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse per le medesime finalita', con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualita' oggetto di rifinanziamento.

Art. 8

Monitoraggio

1. La struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, monitora, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, le attivita' indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le stazioni appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP, alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali. Gli interventi sono classificati sotto la voce «Messa in sicurezza ponti e viadotti esistenti - realizzazione nuovi ponti art. 1_commi 531 e 532_L. n. 234/2021».

Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2022

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, n. 1791

Allegato 1

Nota metodologica

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

Nota metodologica

Ai fini della definizione del riparto delle risorse indicate all'art. 49 del DL 104/2020 sono stati individuati tre macro criteri, ed ovvero:

- A. **Consistenza della rete viaria:** lunghezza delle strade provinciali, con specificazione delle zone montane.
- B. **Consistenza del parco veicolare:** proporzionale al carico dinamico cui sono sottoposti, durante l'esercizio, le opere d'arte in parola;
- C. **Vulnerabilità rispetto ad azioni naturali:** individuati in vulnerabilità ai sismi ed a fenomeni di dissesto idrogeologico.

A. Consistenza della rete viaria

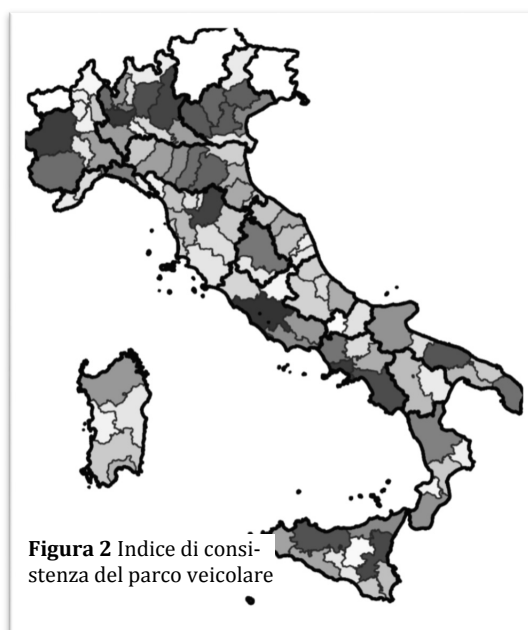
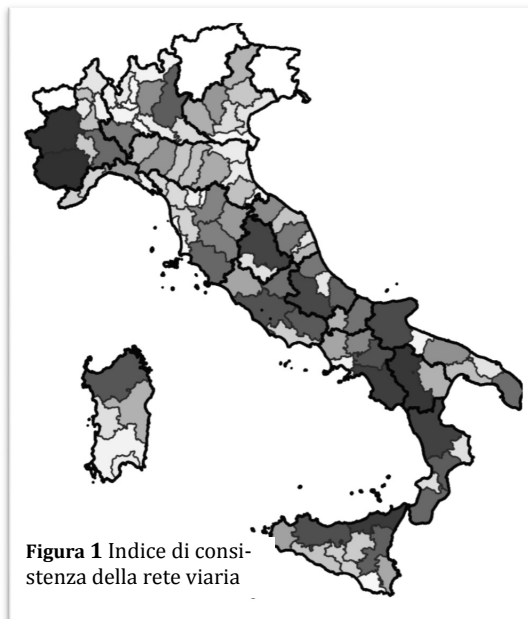
Sono stati acquisiti i dati che indicano la consistenza della rete viaria in gestione alle province ed alle città metropolitane, secondo i database predisposti per altri decreti di riparto ed aggiornati alle ultime risultanze del piano di rientro alla gestione centrale di alcune tratte precedentemente a gestione provinciale; i dati riportano l'estensione totale della rete e l'estensione ricadente in zona montana, dove si manifestano con più frequenza opere d'arte ad alta densità sulla rete, seppur generalmente di luce limitata.

Per ognuna delle classi è stato calcolato un indice adimensionale, derivante dal rapporto tra estensione in gestione alla singola provincia ed estensione totale della rete secondaria provinciale; ognuna delle due categoria è stata quindi pesata con coefficienti proporzionali alla tipologia, ovvero attribuendo una percentuale dell'80% all'intera consistenza stradale e del 20% alla quota parte che si sviluppa in territorio montano.

B. Consistenza del parco veicolare

Sono stati acquisiti i dati del parco circolante (fonte: incidenti stradali – Anno 2019, pubblicato il 23 luglio 2020 da ACI ed Istat e reperibile sul sito ACI), che riportano, per ogni provincia o città metropolitana, la consistenza del parco veicolare distinti per tipologia di mezzo; sono stati quindi divisi in tre categorie, e precisamente: veicoli leggeri (motocicli e motocarri), autovetture e veicoli pesanti (autobus, autocarri, motrici e rimorchi).

Per ognuna delle tre classi è stato calcolato un indice adimensionale, derivante dal rapporto tra numero di mezzi della provincia in esame e numero totale di mezzi circolanti per categoria; ogni categoria è stata in un secondo momento pesata con coefficienti proporzionali alla tipologia di mezzi, ovvero attribuendo una percentuale del 10% ai veicoli leggeri, del 30% alle autovetture e del 60% ai veicoli pesanti.



C. Vulnerabilità territoriale rispetto ad azioni naturali

Le azioni naturali considerate sono proporzionali alla vulnerabilità dei singoli territori provinciali rispetto a fenomeni sismici e rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, a loro volta divisibili in vulnerabilità rispetto a fenomeni franosi e fenomeni idraulici; i dati sono stati acquisiti dal sito dati.istat.it, aggiornato al 2018, corretto per le fusioni e incorporazioni di comuni avvenute negli anni 2019 e 2020.

L'azione sismica è stata calcolata a partire dai dati di accelerazione massima e minima di ogni comune della provincia considerata (secondo il reticolo sismico derivante dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni), pesati sulla superficie di ogni comune; la suscettibilità a fenomeni franosi ed alluvionali è stata calcolata a partire dalle superfici a rischio frana elevato e molto elevato (R3 ed R4) e quelle a rischio alluvioni elevato (R3), così come individuato dai piani di assetto idrogeologico e catalogati dall'ISPRA.

Una volta associata ad ogni provincia o città metropolitana una accelerazione al suolo massima e minima, mediata sul territorio di competenza, e la percentuale di aree a rischio elevato o molto elevato, sono stati calcolati indici adimensionali, derivanti dal rapporto tra il parametro considerato nella singola provincia e quello totale sull'intero territorio nazionale di riferimento.

I coefficienti così ottenuti sono stati infine pesati attribuendo un peso del 40% all'accelerazione media massima al suolo, del 20% all'accelerazione media minima al suolo (i due dati, oltre ad indicare l'accelerazione massima, individuano la variabilità del fenomeno sul territorio provinciale), del 20% alle aree a rischio frana elevato e molto elevato e del 20% alle aree a rischio alluvioni elevato.

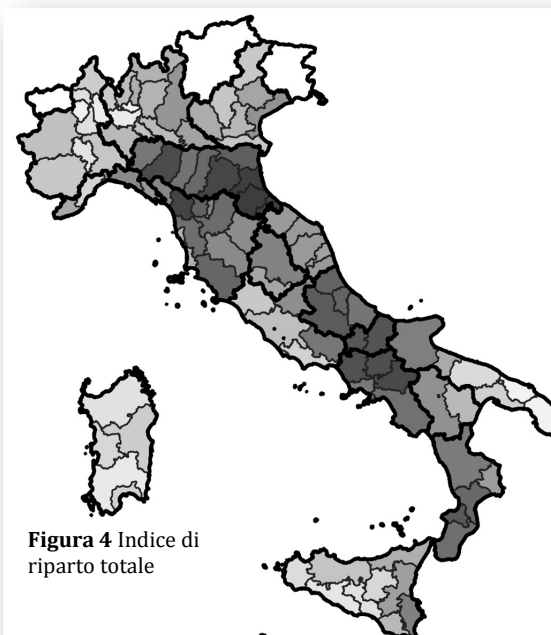
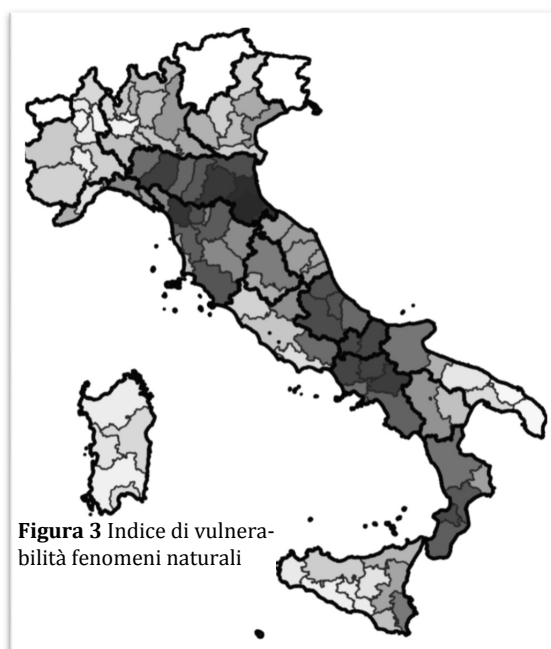
D. Indicatore di riparto finale

L'indicatore di riparto finale è stato infine ottenuto pesando i tre coefficienti sopra rappresentati come riportato in tabella.

INDICE	PESO
<i>Consistenza della rete viaria</i>	25%
<i>Consistenza del parco veicolare</i>	25%
<i>Vulnerabilità fenomeni naturali</i>	50%

Il risultato è graficamente rappresentato a lato.

Negli allegati di riparto sono riportati i valori numerici per ogni provincia o città metropolitana.



PROVINCIA	Consistenza rete viaria			25%			Consistenza parco circolante				25%			Vulnerabilità fenomeni naturali				50%		FINALE
	Estensione totale	Estensione montana	20%	I rete viaria	Motocicli e i motocarri	10%	Autovetture 30%	Mezzi Pesanti 60%	I parco circolante	Accelerazione Massima	40%	Accelerazione Minima	20%	Area a rischio frana	20%	Area a rischio alluvioni	20%	I Fenomeni naturali		
Torino	2,36%	4,60%		2,81%	3,39%	3,96%	3,70%		3,75%	0,64%	0,66%	1,02%	0,96%		0,78%	2,03%		2,03%		
	0,78%	1,05%		0,84%	0,27%	0,32%	0,34%		0,33%	0,32%	0,34%	0,09%	1,15%		0,45%	0,52%		0,52%		
	0,50%	0,16%		0,44%	0,57%	0,65%	0,65%		0,64%	0,27%	0,30%	0,02%	0,84%		0,34%	0,44%		0,44%		
	2,55%	4,71%		2,98%	1,05%	1,12%	1,50%		1,34%	0,75%	0,78%	0,71%	0,67%		0,73%	1,45%		1,45%		
	0,97%	0,00%		0,77%	0,38%	0,40%	0,51%		0,46%	0,31%	0,35%	0,54%	0,67%		0,43%	0,53%		0,53%		
	1,49%	0,75%		1,34%	1,75%	0,77%	0,94%		0,87%	0,49%	0,52%	0,60%	1,59%		0,74%	0,92%		0,92%		
	0,55%	0,76%		0,59%	0,31%	0,35%	0,34%		0,34%	0,31%	0,33%	0,14%	0,54%		0,33%	0,39%		0,39%		
	0,37%	1,50%		0,60%	0,32%	0,29%	0,29%		0,29%	0,58%	0,52%	0,53%	1,12%		0,67%	0,56%		0,56%		
	0,47%	0,58%		0,49%	1,38%	1,59%	1,22%		1,35%	0,28%	0,31%	0,25%	2,31%		0,68%	0,80%		0,80%		
	0,44%	1,04%		0,56%	1,09%	1,08%	0,90%		0,98%	0,29%	0,33%	1,08%	1,95%		0,79%	0,78%		0,78%		
Sondrio	0,26%	1,09%		0,42%	0,41%	0,31%	0,39%		0,37%	0,63%	0,58%	1,97%	0,77%		0,92%	0,66%		0,66%		
	0,52%	0,00%		0,42%	5,23%	4,88%	3,90%		4,33%	0,36%	0,40%	0,00%	0,84%		0,39%	1,38%		1,38%		
	0,84%	2,29%		1,13%	1,86%	1,85%	2,15%		2,03%	0,67%	0,72%	1,64%	0,86%		0,91%	1,24%		1,24%		
	1,16%	2,45%		1,42%	1,95%	2,17%	2,51%		2,35%	0,88%	0,94%	1,01%	1,64%		1,07%	1,48%		1,48%		
	1,39%	0,55%		1,22%	0,85%	0,95%	0,89%		0,90%	0,50%	0,54%	0,70%	2,13%		0,87%	0,97%		0,97%		
	0,67%	0,00%		0,53%	0,52%	0,60%	0,57%		0,58%	0,62%	0,67%	0,00%	2,07%		0,80%	0,67%		0,67%		
	0,88%	0,00%		0,70%	0,68%	0,74%	0,96%		0,87%	0,74%	0,75%	0,00%	2,82%		1,01%	0,90%		0,90%		
	0,27%	0,79%		0,38%	0,61%	0,59%	0,55%		0,57%	0,37%	0,40%	1,38%	2,19%		0,94%	0,71%		0,71%		
	0,36%	0,00%		0,29%	0,29%	0,38%	0,31%		0,33%	0,54%	0,59%	0,00%	2,10%		0,75%	0,53%		0,53%		
	0,19%	0,00%		0,15%	1,35%	1,50%	1,17%		1,29%	0,40%	0,43%	0,00%	0,21%		0,29%	0,50%		0,50%		
Verona	1,04%	0,75%		0,98%	1,67%	1,67%	1,76%		1,72%	0,99%	1,07%	0,05%	1,66%		0,95%	1,15%		1,15%		
	0,99%	1,44%		1,08%	1,36%	1,56%	1,69%		1,62%	1,08%	1,13%	0,09%	0,34%		0,74%	1,05%		1,05%		
	0,47%	2,67%		0,91%	0,30%	0,37%	0,40%		0,38%	1,16%	1,06%	0,26%	0,00%		0,73%	0,69%		0,69%		
	1,00%	0,00%		0,80%	1,16%	1,60%	1,80%		1,67%	1,37%	1,42%	0,01%	0,85%		1,00%	1,12%		1,12%		
	0,75%	0,00%		0,60%	1,06%	1,27%	1,24%		1,23%	0,63%	0,57%	0,00%	3,55%		1,08%	1,00%		1,00%		
	0,85%	0,00%		0,68%	1,52%	1,64%	1,73%		1,68%	0,64%	0,67%	0,01%	2,44%		0,88%	1,03%		1,03%		
	0,42%	0,00%		0,34%	0,33%	0,43%	0,48%		0,45%	0,50%	0,53%	0,00%	2,18%		0,74%	0,57%		0,57%		
	0,59%	1,32%		0,74%	0,97%	0,34%	0,33%		0,40%	1,09%	1,18%	1,26%	0,23%		0,97%	0,77%		0,77%		
	0,57%	1,35%		0,73%	1,12%	0,45%	0,51%		0,55%	0,56%	0,59%	0,95%	0,37%		0,60%	0,62%		0,62%		
	0,78%	2,14%		1,05%	3,23%	1,13%	1,03%		1,28%	0,70%	0,70%	3,32%	0,33%		1,15%	1,16%		1,16%		
0,46%	0,69%		0,51%	0,63%	0,34%	0,30%		0,34%	1,04%	1,03%	1,15%	1,06%		1,06%	0,74%		0,74%			
Piacenza	0,78%	1,15%		0,86%	0,46%	0,50%	0,77%		0,66%	0,82%	0,82%	2,34%	1,55%		1,27%	1,01%		1,01%		
	0,96%	1,68%		1,10%	0,78%	0,79%	0,92%		0,87%	1,19%	1,17%	2,38%	2,02%		1,59%	1,29%		1,29%		
	0,78%	0,89%		0,80%	0,82%	0,94%	1,13%		1,04%	1,13%	1,16%	1,79%	1,23%		1,29%	1,11%		1,11%		
	0,77%	1,13%		0,84%	0,99%	1,28%	1,43%		1,34%	1,17%	1,25%	1,79%	1,30%		1,34%	1,21%		1,21%		
	1,04%	0,85%		1,00%	1,88%	1,67%	1,62%		1,66%	1,26%	1,34%	1,76%	2,85%		1,70%	1,51%		1,51%		
	0,66%	0,00%		0,53%	0,50%	0,62%	0,63%		0,61%	0,96%	0,80%	0,00%	4,24%		1,39%	0,98%		0,98%		
	0,66%	0,00%		0,53%	0,73%	0,73%	0,84%		0,80%	1,35%	1,25%	0,87%	4,74%		1,91%	1,29%		1,29%		
	0,83%	0,84%		0,84%	0,79%	0,70%	0,89%		0,82%	1,45%	1,58%	4,11%	1,33%		1,98%	1,41%		1,41%		
	0,35%	0,19%		0,32%	1,04%	0,59%	0,57%		0,62%	1,32%	1,46%	2,95%	2,10%		1,83%	1,15%		1,15%		



PROVINCIA	Consistenza rete viaria			25%	Consistenza parco circolante			25%	Vulnerabilità fenomeni naturali					50%		FINALE
	Estensione totale	Estensione montana	Estensione viaria	I rete viaria	Motocicli e motocarri	Autovetture	Mezzi Pesanti	I parco circolante	Accelerazione Massima	Accelerazione Minima	Area a rischio frana	Area a rischio alluvioni	I Fenomeni naturali	I Fenomeni naturali		
Massa-Carrara	0,52%	1,49%	0,72%	0,68%	0,48%	0,33%	0,30%	0,32%	1,37%	1,36%	1,14%	0,56%	1,16%	0,84%		
	0,57%	1,14%	0,68%	0,68%	0,93%	0,70%	0,66%	0,70%	1,24%	1,25%	3,42%	1,56%	1,74%	1,22%		
	0,41%	0,81%	0,49%	0,49%	0,42%	0,51%	0,49%	0,49%	1,26%	1,22%	1,73%	1,39%	1,37%	0,93%		
	1,23%	1,03%	1,19%	1,19%	2,37%	2,08%	2,53%	2,38%	1,17%	1,20%	2,41%	0,69%	1,33%	1,56%		
	0,43%	0,00%	0,34%	0,34%	1,19%	0,55%	0,53%	0,60%	0,62%	0,49%	0,71%	2,13%	0,91%	0,69%		
	0,91%	0,00%	0,73%	0,73%	0,91%	0,75%	0,74%	0,76%	0,95%	0,98%	1,40%	2,32%	1,32%	1,03%		
	0,98%	1,41%	1,07%	1,07%	0,66%	0,65%	0,63%	0,64%	1,29%	1,26%	1,39%	0,42%	1,13%	0,99%		
	1,42%	0,34%	1,21%	1,21%	0,60%	0,51%	0,54%	0,54%	1,00%	1,09%	1,89%	0,81%	1,15%	1,01%		
	1,55%	0,54%	1,35%	1,35%	0,54%	0,40%	0,46%	0,45%	0,83%	0,66%	2,46%	2,00%	1,35%	1,13%		
	0,06%	0,12%	0,07%	0,07%	0,37%	0,43%	0,44%	0,43%	1,26%	1,28%	0,84%	1,23%	1,18%	0,71%		
Pesaro e Urbino	2,13%	2,78%	2,26%	2,26%	1,11%	1,30%	1,32%	1,30%	1,54%	1,54%	0,75%	0,58%	1,19%	1,48%		
	0,74%	0,17%	0,63%	0,63%	0,40%	0,42%	0,44%	0,43%	1,14%	1,21%	0,85%	0,58%	0,99%	0,76%		
	1,11%	1,27%	1,14%	1,14%	0,92%	0,64%	0,67%	0,69%	1,32%	1,43%	1,15%	0,01%	1,05%	0,98%		
	0,78%	0,95%	0,82%	0,82%	0,96%	0,83%	0,77%	0,81%	1,32%	1,42%	1,19%	0,00%	1,05%	0,93%		
	1,20%	1,36%	1,23%	1,23%	0,56%	0,59%	0,78%	0,70%	1,40%	1,50%	0,97%	0,00%	1,05%	1,01%		
	0,82%	1,08%	0,87%	0,87%	0,40%	0,39%	0,41%	0,40%	1,42%	1,49%	0,75%	0,17%	1,05%	0,84%		
	0,69%	0,22%	0,60%	0,60%	0,27%	0,33%	0,35%	0,34%	1,30%	1,42%	1,02%	0,00%	1,01%	0,74%		
	1,28%	0,00%	1,03%	1,03%	0,53%	0,62%	0,58%	0,59%	0,92%	0,87%	0,47%	0,50%	0,73%	0,77%		
	0,94%	2,61%	1,28%	1,28%	0,25%	0,30%	0,30%	0,30%	1,51%	1,55%	0,33%	0,70%	1,12%	0,95%		
	1,83%	1,04%	1,67%	1,67%	7,59%	7,34%	5,26%	6,12%	0,99%	0,84%	0,37%	0,76%	0,79%	2,34%		
Frosinone	0,91%	0,09%	0,75%	0,75%	1,03%	1,01%	1,09%	1,06%	0,74%	0,64%	0,70%	0,27%	0,62%	0,76%		
	1,32%	1,96%	1,45%	1,45%	0,66%	0,96%	1,00%	0,96%	1,36%	1,37%	2,02%	0,23%	1,27%	1,24%		
	1,35%	5,19%	2,11%	2,11%	0,42%	0,57%	0,65%	0,60%	1,78%	1,94%	1,54%	0,08%	1,42%	1,39%		
	1,14%	1,65%	1,24%	1,24%	0,50%	0,57%	0,65%	0,61%	1,45%	1,49%	2,11%	0,32%	1,36%	1,14%		
	0,54%	0,78%	0,59%	0,59%	0,59%	0,54%	0,54%	0,55%	1,41%	1,48%	2,19%	0,30%	1,36%	0,96%		
	1,34%	1,54%	1,38%	1,38%	0,71%	0,70%	0,87%	0,81%	1,05%	1,07%	2,98%	0,26%	1,19%	1,19%		
	1,14%	1,79%	1,27%	1,27%	0,35%	0,40%	0,55%	0,48%	1,45%	1,51%	2,47%	0,50%	1,48%	1,18%		
	0,70%	2,00%	0,96%	0,96%	0,15%	0,17%	0,27%	0,23%	1,78%	1,89%	1,52%	0,23%	1,44%	1,02%		
	1,19%	0,36%	1,03%	1,03%	1,16%	1,54%	1,24%	1,32%	1,12%	1,11%	1,77%	2,49%	1,52%	1,35%		
	0,96%	1,98%	1,17%	1,17%	0,35%	0,50%	0,61%	0,55%	1,66%	1,73%	2,28%	0,47%	1,56%	1,21%		
Campobasso	0,62%	0,00%	0,49%	0,49%	5,31%	4,87%	3,87%	4,31%	1,11%	1,20%	2,24%	0,62%	1,26%	1,83%		
	1,31%	3,12%	1,67%	1,67%	0,47%	0,73%	0,91%	0,81%	1,67%	1,72%	3,11%	0,17%	1,67%	1,45%		
	2,36%	2,35%	2,36%	2,36%	1,87%	1,86%	2,23%	2,08%	1,06%	1,03%	3,00%	0,42%	1,31%	1,77%		
	2,24%	0,32%	1,85%	1,85%	0,55%	0,93%	1,10%	0,99%	1,38%	1,29%	1,06%	0,98%	1,22%	1,32%		
	1,38%	0,00%	1,11%	1,11%	1,48%	1,93%	1,76%	1,78%	0,81%	0,68%	0,02%	0,41%	0,54%	0,99%		
	1,07%	0,00%	0,85%	0,85%	0,69%	0,92%	0,69%	0,76%	0,79%	0,62%	0,05%	0,94%	0,64%	0,72%		
	0,76%	0,00%	0,61%	0,61%	0,50%	0,68%	0,65%	0,64%	0,38%	0,39%	0,01%	0,37%	0,31%	0,47%		
	1,65%	0,00%	1,32%	1,32%	1,27%	1,39%	1,31%	1,33%	0,39%	0,43%	0,08%	0,27%	0,31%	0,82%		
	0,50%	0,00%	0,40%	0,40%	0,42%	0,59%	0,54%	0,55%	1,28%	1,22%	0,02%	1,03%	0,97%	0,72%		
	2,13%	5,03%	2,71%	2,71%	0,38%	0,67%	0,84%	0,75%	1,51%	1,47%	0,79%	1,05%	1,09%	1,41%		
Potenza	1,15%	0,20%	0,96%	0,96%	0,24%	0,34%	0,42%	0,38%	0,99%	0,86%	0,47%	1,03%	0,87%	0,77%		

PROVINCIA	Consistenza rete viaria			25%	Consistenza parco circolante				25%	Vulnerabilità fenomeni naturali				50%		FINALE
	Estensione totale 80%	Estensione montana 20%	I rete viaria	Motocicli e motocarri 10%	Autovetture 30%	Mezzi Pesanti 60%	I parco circolante	Accelerazione Massima 40%	Accelerazione Minima 20%	Area a rischio frana 20%	Area a rischio alluvioni 20%	I Fenomeni naturali				
Cosenza	2,03%	3,50%	2,33%	0,86%	1,31%	1,32%	1,27%	1,68%	1,69%	0,51%	0,70%	1,25%	1,53%			
Catanzaro	1,38%	1,57%	1,42%	0,49%	0,63%	0,67%	0,64%	1,75%	1,85%	0,49%	0,84%	1,34%	1,18%			
Reggio di Calabria	1,41%	1,10%	1,35%	0,73%	0,97%	1,05%	0,99%	1,72%	1,78%	0,52%	0,84%	1,32%	1,24%			
Crotone	0,67%	0,60%	0,66%	0,18%	0,28%	0,39%	0,33%	1,41%	1,41%	0,22%	0,75%	1,04%	0,77%			
Vibo Valentia	0,72%	0,49%	0,67%	0,20%	0,29%	0,33%	0,31%	1,81%	1,98%	0,50%	1,06%	1,43%	0,96%			
Trapani	1,06%	0,94%	1,04%	0,72%	0,78%	0,91%	0,85%	0,71%	0,56%	0,19%	0,13%	0,46%	0,70%			
Palermo	1,79%	1,94%	1,82%	2,76%	2,05%	1,72%	1,92%	1,13%	0,99%	0,44%	0,05%	0,75%	1,31%			
Messina	2,35%	3,44%	2,57%	1,49%	1,13%	1,03%	1,11%	1,41%	1,46%	0,38%	0,02%	0,94%	1,39%			
Agrigento	1,02%	0,00%	0,82%	0,76%	0,78%	0,86%	0,83%	0,61%	0,58%	0,19%	0,10%	0,42%	0,62%			
Caltanissetta	0,94%	0,00%	0,75%	0,35%	0,44%	0,43%	0,43%	0,72%	0,56%	0,10%	0,13%	0,44%	0,52%			
Enna	0,87%	0,30%	0,76%	0,21%	0,28%	0,29%	0,28%	0,90%	0,75%	0,08%	0,12%	0,55%	0,53%			
Catania	1,75%	0,00%	1,40%	2,55%	2,20%	2,29%	2,29%	1,58%	1,33%	0,04%	0,64%	1,03%	1,44%			
Ragusa	0,42%	0,00%	0,34%	0,59%	0,60%	0,70%	0,66%	1,61%	1,06%	0,06%	0,00%	0,87%	0,68%			
Siracusa	1,26%	0,00%	1,01%	0,90%	0,72%	0,68%	0,72%	1,86%	1,58%	0,05%	0,66%	1,20%	1,03%			
Sassari	1,96%	0,00%	1,57%	0,74%	0,86%	1,04%	0,96%	0,35%	0,40%	0,69%	0,41%	0,44%	0,85%			
Nuoro	1,20%	0,00%	0,96%	0,20%	0,39%	0,53%	0,45%	0,35%	0,40%	1,84%	0,43%	0,67%	0,69%			
Cagliari	0,65%	0,00%	0,52%	0,58%	0,75%	0,81%	0,77%	0,35%	0,40%	0,45%	1,56%	0,62%	0,63%			
Oristano	0,82%	0,00%	0,66%	0,17%	0,28%	0,36%	0,32%	0,35%	0,40%	0,47%	1,19%	0,55%	0,52%			
Sud Sardegna	0,55%	0,00%	0,44%	0,37%	0,59%	0,72%	0,64%	0,35%	0,40%	0,35%	0,60%	0,41%	0,47%			
TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			



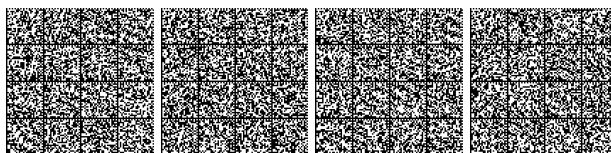
ZONA	REGIONE	PROVINCIA	I _{FINALE}	RIPARTO ANNUALE 2024 - 2025 - 100 mln € per anno		
				PROVINCIA	REGIONE	ZONA
				€ 100.000.000	€ 100.000.000	
Nord	Piemonte	001 Torino	2,03%	2.031.155,94	6.833.273,85	38.307.251,64 38,31%
		002 Vercelli	0,52%	515.014,63		
		003 Novara	0,44%	440.108,94		
		004 Cuneo	1,45%	1.448.740,73		
		005 Asti	0,53%	526.220,49		
		006 Alessandria	0,92%	921.409,93		
		096 Biella	0,39%	394.858,26		
		103 Verbano-Cusio-Ossola	0,56%	555.764,93		
	Lombardia	012 Varese	0,80%	802.294,34	10.620.900,38	
		013 Como	0,78%	778.491,38		
		014 Sondrio	0,66%	655.912,86		
		015 Milano	1,38%	1.382.788,28		
		016 Bergamo	1,24%	1.244.546,70		
		017 Brescia	1,48%	1.477.480,82		
		018 Pavia	0,97%	967.202,70		
		019 Cremona	0,67%	674.588,95		
		020 Mantova	0,90%	897.802,49		
		097 Lecco	0,71%	705.841,11		
	Veneto	023 Verona	1,15%	1.152.003,80	6.604.304,77	
		024 Vicenza	1,05%	1.046.990,42		
		025 Belluno	0,69%	688.764,56		
		026 Treviso	1,12%	1.121.684,16		
		027 Venezia	1,00%	996.552,09		
		028 Padova	1,03%	1.029.321,89		
		029 Rovigo	0,57%	568.987,85		
	Liguria	008 Imperia	0,77%	767.736,88	3.292.231,97	
		009 Savona	0,62%	622.199,63		
		010 Genova	1,16%	1.157.472,54		
		011 La Spezia	0,74%	744.822,92		
	Emilia-Romagna	033 Piacenza	1,01%	1.013.659,33	10.956.540,67	
034 Parma		1,29%	1.286.576,72			
035 Reggio nell'Emilia		1,11%	1.105.746,23			
036 Modena		1,21%	1.213.424,28			
037 Bologna		1,51%	1.513.327,65			
038 Ferrara		0,98%	980.051,00			
039 Ravenna		1,29%	1.287.471,17			
040 Forlì-Cesena		1,41%	1.406.937,24			
099 Rimini		1,15%	1.149.347,05			
Centro	Toscana	045 Massa-Carrara	0,84%	839.751,15	10.109.148,81	22.913.489,93 22,91%
		046 Lucca	1,22%	1.216.284,59		
		047 Pistoia	0,93%	930.631,02		
		048 Firenze	1,56%	1.555.932,14		
		049 Livorno	0,69%	692.222,77		
		050 Pisa	1,03%	1.032.385,09		
		051 Arezzo	0,99%	990.440,92		
		052 Siena	1,01%	1.012.744,31		
		053 Grosseto	1,13%	1.125.438,47		
		100 Prato	0,71%	713.318,35		
	Umbria	054 Perugia	1,48%	1.484.819,02	2.242.563,75	
		055 Terni	0,76%	757.744,73	2,24%	
	Marche	041 Pesaro e Urbino	0,98%	979.932,57	4.501.242,83	
		042 Ancona	0,93%	931.526,00		
		043 Macerata	1,01%	1.008.198,20		
		044 Ascoli Piceno	0,84%	843.793,45		
		109 Fermo	0,74%	737.792,61		
Lazio	056 Viterbo	0,77%	769.192,72	6.060.534,54		
	057 Rieti	0,95%	954.249,74			
	058 Roma	2,34%	2.341.758,85			
	059 Latina	0,76%	760.045,49			
	060 Frosinone	1,24%	1.235.287,74			



ZONA	REGIONE	PROVINCIA	I _{FINALE}	RIPARTO ANNUALE 2024 - 2025 - 100 mln € per anno		
				PROVINCIA	REGIONE	ZONA
Sud ed Isole	Abruzzo	066 L'Aquila	1,39%	1.390.216,95	4.684.838,83 4,68%	38.779.258,43 38,78%
		067 Teramo	1,14%	1.144.873,32		
		068 Pescara	0,96%	962.675,29		
		069 Chieti	1,19%	1.187.073,27		
	Molise	070 Campobasso	1,18%	1.177.129,99	2.193.941,06 2,19%	
		094 Isernia	1,02%	1.016.811,07		
	Campania	061 Caserta	1,35%	1.348.027,35	7.604.949,12 7,60%	
		062 Benevento	1,21%	1.208.042,63		
		063 Napoli	1,83%	1.829.112,64		
		064 Avellino	1,45%	1.453.972,97		
		065 Salerno	1,77%	1.765.793,53		
	Puglia	071 Foggia	1,32%	1.321.197,63	5.041.542,76 5,04%	
		072 Bari	0,99%	994.622,43		
		073 Taranto	0,72%	721.359,33		
		074 Brindisi	0,47%	466.551,93		
		075 Lecce	0,82%	818.524,87		
		110 Barletta-Andria-Trani	0,72%	719.286,57		
	Basilicata	076 Potenza	1,41%	1.406.709,17	2.176.151,68 2,18%	
		077 Matera	0,77%	769.442,51		
	Calabria	078 Cosenza	1,53%	1.525.624,50	5.681.543,87 5,68%	
		079 Catanzaro	1,18%	1.183.468,57		
		080 Reggio di Calabria	1,24%	1.243.284,75		
		101 Crotone	0,77%	767.642,08		
		102 Vibo Valentia	0,96%	961.523,97		
Sicilia	081 Trapani	0,70%	703.485,96	8.224.755,28 8,22%		
	082 Palermo	1,31%	1.309.201,01			
	083 Messina	1,39%	1.385.977,10			
	084 Agrigento	0,62%	620.730,82			
	085 Caltanissetta	0,52%	516.528,59			
	086 Enna	0,53%	534.222,15			
	087 Catania	1,44%	1.439.157,16			
	088 Ragusa	0,68%	682.224,67			
	089 Siracusa	1,03%	1.033.227,82			
Sardegna	090 Sassari	0,85%	853.228,40	3.171.535,83 3,17%		
	091 Nuoro	0,69%	691.360,74			
	092 Cagliari	0,63%	632.438,02			
	095 Oristano	0,52%	519.861,29			
	111 Sud Sardegna	0,47%	474.647,38			
			100,00%	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00



ZONA	REGIONE	PROVINCIA	I _{FINALE}	RIPARTO ANNUALE 2026 - 2029 - 300 mln € per anno			
				PROVINCIA	REGIONE	ZONA	
				€ 300.000.000	€ 300.000.000		
Nord	Piemonte	001 Torino	2,03%	6.093.467,81	20.499.821,55	114.921.754,88 38,31%	
		002 Vercelli	0,52%	1.545.043,90			
		003 Novara	0,44%	1.320.326,83			
		004 Cuneo	1,45%	4.346.222,18			
		005 Asti	0,53%	1.578.661,46			
		006 Alessandria	0,92%	2.764.229,80			
		096 Biella	0,39%	1.184.574,79			
		103 Verbanò-Cusio-Ossola	0,56%	1.667.294,78			
	Lombardia	012 Varese	0,80%	2.406.883,02	31.862.701,11		
		013 Como	0,78%	2.335.474,13			
		014 Sondrio	0,66%	1.967.738,57			
		015 Milano	1,38%	4.148.364,83			
		016 Bergamo	1,24%	3.733.640,09			
		017 Brescia	1,48%	4.432.442,47			
		018 Pavia	0,97%	2.901.608,09			
		019 Cremona	0,67%	2.023.766,84			
		020 Mantova	0,90%	2.693.407,46			
		097 Lecco	0,71%	2.117.523,34			
	Veneto	098 Lodi	0,53%	1.590.907,66	10,62%		
		108 Monza e della Brianza	0,50%	1.510.944,61			
		023 Verona	1,15%	3.456.011,41			19.812.914,34
		024 Vicenza	1,05%	3.140.971,27			
		025 Belluno	0,69%	2.066.293,69			
		026 Treviso	1,12%	3.365.052,49			
		027 Venezia	1,00%	2.989.656,27			
	Liguria	028 Padova	1,03%	3.087.965,66	6,60%		
		029 Rovigo	0,57%	1.706.963,55			
		008 Imperia	0,77%	2.303.210,65			9.876.695,90
		009 Savona	0,62%	1.866.598,88			
Emilia-Romagna	010 Genova	1,16%	3.472.417,61	32.869.621,98			
	011 La Spezia	0,74%	2.234.468,76				
	033 Piacenza	1,01%	3.040.977,99				
	034 Parma	1,29%	3.859.730,15				
	035 Reggio nell'Emilia	1,11%	3.317.238,70				
	036 Modena	1,21%	3.640.272,85				
	037 Bologna	1,51%	4.539.982,94				
	038 Ferrara	0,98%	2.940.153,00				
	039 Ravenna	1,29%	3.862.413,50				
	040 Forlì-Cesena	1,41%	4.220.811,71				
	099 Rimini	1,15%	3.448.041,14				
Centro	Toscana	045 Massa-Carrara	0,84%	2.519.253,44	30.327.446,40		
		046 Lucca	1,22%	3.648.853,76			
		047 Pistoia	0,93%	2.791.893,07			
		048 Firenze	1,56%	4.667.796,41			
		049 Livorno	0,69%	2.076.668,32			
		050 Pisa	1,03%	3.097.155,28			
		051 Arezzo	0,99%	2.971.322,76			
		052 Siena	1,01%	3.038.232,92			
		053 Grosseto	1,13%	3.376.315,40			
		100 Prato	0,71%	2.139.955,04			
	Umbria	054 Perugia	1,48%	4.454.457,07	6.727.691,25 2,24%		
		055 Terni	0,76%	2.273.234,18			
	Marche	041 Pesaro e Urbino	0,98%	2.939.797,72	13.503.728,51		
		042 Ancona	0,93%	2.794.578,01			
		043 Macerata	1,01%	3.024.594,61			
		044 Ascoli Piceno	0,84%	2.531.380,34			
		109 Fermo	0,74%	2.213.377,83			
	Lazio	056 Viterbo	0,77%	2.307.578,16	18.181.603,68		
057 Rieti		0,95%	2.862.749,21				
058 Roma		2,34%	7.025.276,64				
059 Latina		0,76%	2.280.136,46				
060 Frosinone		1,24%	3.705.863,21				



ZONA	REGIONE	PROVINCIA	I _{FINALE}	RIPARTO ANNUALE 2026 - 2029 - 300 mln € per anno		
				PROVINCIA	REGIONE	ZONA
Sud ed Isole	Abruzzo	066 L'Aquila	1,39%	4.170.650,85	14.054.516,49 4,68%	116.337.775,28 38,78%
		067 Teramo	1,14%	3.434.619,96		
		068 Pescara	0,96%	2.888.025,87		
		069 Chieti	1,19%	3.561.219,81		
	Molise	070 Campobasso	1,18%	3.531.389,97	6.581.823,18 2,19%	
		094 Isernia	1,02%	3.050.433,21		
	Campania	061 Caserta	1,35%	4.044.082,04	22.814.847,34 7,60%	
		062 Benevento	1,21%	3.624.127,89		
		063 Napoli	1,83%	5.487.337,92		
		064 Avellino	1,45%	4.361.918,91		
		065 Salerno	1,77%	5.297.380,58		
	Puglia	071 Foggia	1,32%	3.963.592,90	15.124.628,28 5,04%	
		072 Bari	0,99%	2.983.867,28		
		073 Taranto	0,72%	2.164.077,98		
		074 Brindisi	0,47%	1.399.655,80		
		075 Lecce	0,82%	2.455.574,62		
		110 Barletta-Andria-Trani	0,72%	2.157.859,70		
	Basilicata	076 Potenza	1,41%	4.220.127,52	6.528.455,05 2,18%	
		077 Matera	0,77%	2.308.327,53		
	Calabria	078 Cosenza	1,53%	4.576.873,49	17.044.631,60 5,68%	
		079 Catanzaro	1,18%	3.550.405,71		
		080 Reggio di Calabria	1,24%	3.729.854,24		
		101 Crotone	0,77%	2.302.926,24		
		102 Vibo Valentia	0,96%	2.884.571,92		
Sicilia	081 Trapani	0,70%	2.110.457,89	24.674.265,84 8,22%		
	082 Palermo	1,31%	3.927.603,04			
	083 Messina	1,39%	4.157.931,31			
	084 Agrigento	0,62%	1.862.192,47			
	085 Caltanissetta	0,52%	1.549.585,76			
	086 Enna	0,53%	1.602.666,44			
	087 Catania	1,44%	4.317.471,48			
	088 Ragusa	0,68%	2.046.674,00			
	089 Siracusa	1,03%	3.099.683,45			
Sardegna	090 Sassari	0,85%	2.559.685,20	9.514.607,50 3,17%		
	091 Nuoro	0,69%	2.074.082,22			
	092 Cagliari	0,63%	1.897.314,07			
	095 Oristano	0,52%	1.559.583,88			
	111 Sud Sardegna	0,47%	1.423.942,13			
			100.00%	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

22A04027

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 maggio 2022.

Scioglimento della «Villa Le Grazie società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

